



**COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE**  
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO  
DEL  
SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 15/10/2009

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestito dal Comune di Cernusco Lombardone, ne regola l'uso, in conformità alla normativa di riferimento, nei limiti imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, e definisce le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

### **Art. 2 Normativa di riferimento**

La gestione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza vengono regolati in conformità ai:

1. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
2. legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65,
3. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
4. alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4
5. Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196,
6. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 relativo ai sistemi di videosorveglianza (doc. web 1003482)
7. D.L. 11/2009 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2009 n°3
8. nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti

### **Art. 3 - Finalità d'uso dell'impianto**

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti di vandalismo, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità, perpetrati sul territorio comunale, in particolare per tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 già citato D.L.11/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 23.04.2009, n. 3;
2. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e di controllo del territorio.
3. Gli impianti possono essere utilizzati, a seguito di specifica deliberazione della Giunta Comunale, anche per il monitoraggio del traffico cittadino.
4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e, pertanto, non è finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili, anche se non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate come tali dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 4 - Costituzione e funzionamento dell'impianto**

1. Il sistema di videosorveglianza, fatto salvo quanto compiutamente specificato nella relazione tecnica allegata alla Delibera della Giunta Comunale n. 143 del 30 dicembre 2008, possiede in particolare i seguenti requisiti tecnici:
  - a) non prevede una centralizzazione dei flussi video presso la sede della Polizia Locale. Tutte le postazioni sono dotate di un sistema locale di registrazione dal quale poter scaricare le immagini in caso di necessità tramite un PC portatile tramite una connessione wireless;
  - b) è previsto il ricorso a telecamere "Megapixel" che, grazie all'alto numero degli elementi sensibili del sensore, limitano l'artefatto della sgranatura generato dallo zoom digitale della ripresa.
2. Il sistema prevede che le immagini riprese siano registrate su disco per la durata di 7 giorni e cancellate automaticamente, 168 ore, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungano denunce di fatti costituenti reato. Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 5 - Autorizzazione per l'installazione di punti di ripresa**

1. Ogni trattamento, cioè l'installazione di uno o più punti di ripresa in una determinata area pubblica circoscritta, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale. Il Sindaco assume il ruolo di Titolare ai sensi del D.Lgs 196/2003.

2. La Delibera di Giunta deve indicare:

- a) l'area da riprendere con riferimenti a cartine o mappali allegati in copia;
- b) le finalità;
- c) il modello di informativa mediante affissione di cartello pubblico nonché il suo numero ed il suo posizionamento;
- d) le caratteristiche tecniche del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- e) eventuali autorizzazioni al trasferimento delle immagini su altri supporti o ad altri soggetti terzi, in conformità all'art. 8, comma 3.

### **Art. 6 - Responsabilità dell'impianto**

1. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza, previste dalla normativa, ed il controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

2. Il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza è individuato nel Comandante della Polizia Locale. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, tra il personale di Polizia Locale al medesimo assegnato.

3. Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (Sindaco) il quale, attraverso periodiche verifiche, vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.

4. Il responsabile dell'impianto e gli incaricati del trattamento di cui al comma 2, dovranno frequentare periodici corsi di formazione, sia sul corretto utilizzo dell'impianto sia sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità connesse al trattamento dei dati raccolti.

### **Art. 7 - Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini**

1. Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:

- a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;
- d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; in ogni caso ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 7 (sette) giorni.

2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse o ulteriori da quelle stabilite all'art. 3 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:

- a) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
- b) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
- c) gli eventuali dati acquisiti della circolazione stradale, se per le finalità previste dal precedente art. 3 comma 3, non potranno essere collegati con altre banche dati;
- d) le immagini raccolte non potranno essere utilizzate in alcun modo per illecite interferenze nella vita privata, in violazione del principio di tutela della dignità, dell'immagine e del domicilio.

### **Art. 8 - Accesso ai dati**

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, attività di polizia e di tutela dei beni.
3. I suddetti dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi. La comunicazione a terzi dei dati raccolti è possibile solo nei casi espressamente previsti da norme di legge o di regolamento per esigenze di polizia o di giustizia.
4. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.
5. I dati, solo per le evenienze di cui al secondo capoverso del comma 1 del successivo art. 13, dovranno essere custoditi in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.
6. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli eventuali incaricati di cui al precedente art. 5; ciascuno di essi è dotato di una parola chiave (password) personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

### **Art. 9 - Utilizzo delle informazioni inerenti il trattamento di videosorveglianza**

1. Le immagini che documentino una situazione significativa possono essere conservate a cura del responsabile al fine di fornire informazioni alle autorità di pubblica sicurezza o all'autorità giudiziaria.
2. La conservazione è autorizzata dal Sindaco su proposta del Responsabile che descrive l'evento rilevato (danneggiamento, segnalazione di attività dannose) per documentare il quale è necessario conservare parte delle riprese effettuate. L'autorizzazione descrive gli elementi salienti (codice telecamera, luogo ripreso, data e orario ripresa, evento rilevato).
3. Questa conservazione deve avvenire su dispositivi, diversi da quelli utilizzati per la normale conservazione delle immagini riprese, ai quali abbia accesso soltanto il responsabile o un incaricato da lui indicato mediante una specifica autorizzazione scritta controfirmata anche dal Sindaco.
4. Eventuali necessità di trasferimento delle immagini su altri supporti o ad altri soggetti terzi non prevista nella delibera di autorizzazione del trattamento potrà essere autorizzata con provvedimento urgente del Sindaco su richiesta del responsabile.
5. Il programma di gestione delle immagini acquisite deve consentire la eliminazione delle stesse, senza intervento dell'operatore, trascorso un tempo stabilito e programmabile dal responsabile o, a sua richiesta, dall'installatore.

### **Art. 10 - Diritti degli interessati**

1. E' assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità e le modalità del trattamento e di ottenere l'interruzione di un eventuale trattamento illecito.

### **Art. 11 - Pubblicità**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 la presenza dell'impianto di video sorveglianza è resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare attraverso :
  - a) l'affissione di appositi avvisi posizionati agli ingressi del centro abitato;
  - b) l'affissione di cartelli recanti l'immagine stilizzata di una videocamera con la scritta "Area videosorvegliata" nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi;
  - c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto", di cui all'art. 5, in modo stabile all'albo pretorio comunale;

2. Copia del presente regolamento sarà trasmessa alle Autorità di Polizia della zona.

#### **Art. 12 - Uso delle telecamere**

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, ove ciò non sia funzionale alle finalità istituzionali del sistema, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.

2. L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.

3. Le immagini provenienti dalle telecamere, per le evenienze di cui al secondo capoverso del comma 1 del successivo art. 13, saranno raccolte presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su unità di memoria esterna al computer, onde consentire la ricostruzione di eventi, anche in assenza di presidio della stazione di monitoraggio.

#### **Art. 13 - Conservazione delle registrazioni**

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di sette giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia o di segnalazione di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. Salvo altro provvedimento dell'autorità giudiziaria i supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

#### **Art. 14 - Misure di sicurezza**

1. Al fine di evitare la perdita di dati causata da eventi naturali o da incendio, saranno adottate tutte le misure previste dall'attuale legislazione in materia, inclusa la verifica periodica dell'idoneità del locale in cui vengono conservati i dati e dei sistemi che li contengono.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.